

## REGOLAMENTO (CE) N. 2513/2001 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2001

**che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, durante le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali. Per il momento, siffatti accordi sono stati conclusi, con decisione 2001/870/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, da un lato, con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) parti contraenti del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE e, dall'altro, con la Repubblica dell'India. Occorre pertanto adottare le modalità d'applicazione relative al regime di dazi speciali derivante da tali accordi.
- (2) I quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente all'articolo 39 suddetto sulla base di un bilancio comunitario annuale. Pertanto, se questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio, occorre aprire, per l'intera campagna di commercializzazione in causa o parte di essa, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie entro i limiti fissati dallo stesso articolo 39 e alle condizioni previste dagli accordi summenzionati, e segnatamente il dazio ridotto speciale fissato a zero.
- (3) Per tale regime preferenziale, all'atto delle consegne parziali di zucchero greggio, il quantitativo in valore di zucchero bianco può effettivamente essere determinato

solo previa analisi e raffinazione di tale zucchero greggio. L'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 <sup>(4)</sup>, avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori. Pertanto non sembra giustificato non accordare il regime preferenziale ai quantitativi importati a titolo della tolleranza. Tuttavia, i quantitativi importati cumulati di dette consegne parziali non possono comportare un superamento dei fabbisogni massimi attribuiti ai singoli Stati membri raffinatori. Occorre pertanto derogare all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

- (4) A causa del fabbisogno massimo di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e della conseguente necessità di permettere il miglior controllo possibile della ripartizione dei quantitativi di zucchero greggio da importare, è opportuno disporre che i raffinatori siano gli unici ad aver diritto al rilascio dei titoli d'importazione e a trasferirli tra loro. Il rilascio del titolo d'importazione obbliga a importare e a raffinare il quantitativo in causa entro i termini fissati, pena l'applicazione della penalità di cui all'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (5) Può trascorrere un lasso di tempo imprevedibile tra il carico di un quantitativo di zucchero greggio preferenziale speciale e la sua consegna. Occorre quindi ammettere una certa tolleranza per tener conto di tale eventualità. È inoltre opportuno prevedere una certa tolleranza sul termine fissato per la raffinazione.
- (6) La prova dell'origine degli zuccheri greggi importati può essere fornita con la presentazione dei documenti all'uopo previsti dal regolamento (CE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2665/98 <sup>(6)</sup>.
- (7) A causa del carattere specifico delle importazioni suddette, occorre prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 <sup>(8)</sup>.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 318 del 18.11.1976, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 336 dell'11.12.1998, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 21.